

Proponente: 34.B
Proposta: 2018/177

del 30/05/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 603

del 06/06/2018

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) E 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., DI UN SERVIZIO PERITALE FINALIZZATO ALL'ANALISI E ALLA DEFINIZIONE CONCLUSIVA DEL SINISTRO RELATIVO AL SISMA DEL 29 MAGGIO 2012.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, N. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa" dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale inserita nel R.U.D. al n. 1433 del 22/12/2016, con la quale si è provveduto ad affidare alla Società Marsh Spa, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2018, attribuendo, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii., un Codice Identificativo Gara - CIG N. 69167098D3;

Rilevato:

- che l'evento sismico del 29 maggio 2012 aveva causato ingenti danni al patrimonio comunale;
- che il Comune di Reggio Emilia, alla data dell'evento citato, risultava dotato di apposite coperture assicurative - polizza incendio beni comuni n. 071/00628665 e polizza incendio beni di pregio n. 071/0628666 - con la Compagnia Ina Assitalia Spa (in coassicurazione con Generali Spa, Unipol Assicurazioni Spa e Reale Mutua Assicurazioni) con le quali erano stati

assicurati i beni immobili dell'Ente ed il loro contenuto anche per danni causati da eventi sismici;

- che, nello specifico, per entrambe le polizze il limite di indennizzo previsto per gli eventi catastrofali in questione era stato stabilito nella misura del 50% del valore del singolo fabbricato e del relativo contenuto e di 11 milioni di euro in aggregato per anno assicurativo, con scoperto pari al 2% del danno e franchigia minima di 25 mila Euro per singola ubicazione di rischio;
- che con comunicazione del 05/06/2012, in atti al Prot. n. 1116/2012, l'Ufficio Assicurazioni segnalava alla Società Union Brokers Srl – affidataria, alla data del sinistro citato, del servizio di consulenza brokeraggio a favore del Comune - che erano in corso gli accertamenti necessari per verificare i danni subiti dal patrimonio immobiliare dell'Ente e del loro contenuto – beni comuni e beni di pregio;
- che a seguito di suddetti accertamenti, da una stima di massima effettuata dal Servizio Manutenzione, i danni riscontrati sul patrimonio dell'Ente – sia comune che di pregio – venivano valutati nell'importo presunto complessivo di € 1.576.793,24 (al lordo dello scoperto/franchigia sopra citati);

Dato atto:

- che, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni comuni ad entrambe le polizze, alla sezione 16 “Norme operanti in caso di sinistro” e precisamente al paragrafo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la Compagnia riconosceva al Comune di Reggio Emilia un indennizzo relativo allo stato d'uso degli immobili danneggiati dall'evento, pari a complessivi € 674.600,00 e € 94.530,00, concernenti rispettivamente la polizza incendio beni di pregio e la polizza incendio beni comuni, giuste reversali di incasso sottoindicate:
 - n. 2013/4068 del 31/12/2013 – indennizzo di € 94.530,00 - (beni comuni – Ina Assitalia);
 - n. 2013/4069 del 31/12/2013 – indennizzo di € 269.840,00 (beni di pregio- quota 40% Ina Assitalia);
 - n. 2013/4070 del 31/12/2013 – indennizzo di € 168.650,00 (beni di pregio – quota 25% Generali);
 - n. 2013/4071 del 31/12/2013 – indennizzo di € 168.650,00 (beni di pregio – quota 25% Unipol);

- n. 2013/4072 del 31/12/2013 – indennizzo di € 67.460,00 (beni di pregio – quota 10% Reale Mutua);
- che la succitata sezione 16 “Norme operanti in caso di sinistro” prevedeva altresì il riconoscimento di una ulteriore indennità denominata “valore a nuovo”, riconosciuta in base alla tipologia del bene danneggiato (fabbricati, attrezzature, arredamenti, merci) ovvero la differenza tra il valore del bene al momento del sinistro e il valore di ricostruzione/ripristino del medesimo bene danneggiato;
- che relativamente a quest’ultima tipologia di indennizzo, si sono riscontrate difficoltà con la Compagnia di assicurazione in merito alla definizione dell’entità dell’indennizzo stesso in quanto, a fronte di danni stimati in € 53.270,00 e in € 293.590,00, rispettivamente per quanto concerne i beni rientranti nella polizza incendio beni comuni e i beni rientranti nella polizza incendio beni di pregio, la Compagnia prevedeva un’indennità rispettivamente di € 28.650,54 e di € 76.332,83;
- che l’attività di mediazione svolta inizialmente dalla Società Union Brokers Srl e successivamente dalla subentrata Società di brokeraggio Marsh Spa, ha ottenuto parziali transazioni;
- che a tutt’oggi il Comune, pur avendo incassato le somme sopra richiamate, non ha incassato il risarcimento relativo alla citata “indennità di valore a nuovo”;

Rilevato altresì:

- che, in considerazione delle problematiche insorte e in particolare:
 - a) del il lasso di tempo intercorso dall’apertura dei sinistri di cui trattasi e la complessità dei sinistri stessi;
 - b) della situazione di stallo che si è venuta a creare e le difficoltà riscontrate a rapportarsi con i soggetti coinvolti;
 - c) della necessità di una ricognizione dei sinistri in questione e l’esigenza di una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per recuperare – in tutto o in parte – l’indennizzo relativo alla “indennità di valore a nuovo”, ovvero arrivare ad una transazione di chiusura definitiva dei sinistri stessi;

la Società Marsh Spa, con propria e-mail dell’11/12/2017 e successiva

integrazione del 29/03/2018, esprimeva in merito un parere all'Ente, ravvisando in sintesi l'opportunità di affidare un servizio peritale finalizzato all'analisi del sinistro in questione e alla risoluzione definitiva e soddisfacente dello stesso, indicando a tale scopo la Società Marsh Risk Consulting Service Srl, Società del Gruppo Marsh, precisandone le motivazioni, delle quali è corredato a fascicolo il relativo documento;

Preso atto:

- che, a tutt'oggi non risulta attiva alcuna convenzione riguardante il servizio peritale di cui trattasi stipulata dalle centrali di committenza Consip Spa o tramite SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna);
- che il servizio in questione non risulta presente tra le categorie merceologiche sui Mercati Elettronici di Consip e SATER;
- che, valutato lo stato complessivo della situazione venutasi a creare e delle difficoltà fino ad oggi riscontrate, la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente, data la peculiarità del sinistro in oggetto e gli interessi economici che comporta, l'Ente ha accolto favorevolmente il citato parere della Marsh Spa e della proposta di avvalersi della Società Marsh Risk Consulting Services Srl di Milano, risultante in possesso delle caratteristiche di professionalità ed esperienza necessarie per lo svolgimento del servizio peritale in questione;
- che la Società Marsh Risk Consulting Services Srl, interpellata tramite la Società Marsh Spa, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi, consistente nell'espletamento, in sintesi, delle attività di seguito indicate:
 - ricerca della documentazione attestante l'avvenuto ripristino dei fabbricati danneggiati dall'evento in oggetto;
 - negoziazione con la Compagnia di Assicurazione al fine di ottenere, sulla base della documentazione acquisita, un soddisfacente indennizzo per il Comune;
- che il servizio in oggetto comporterà una spesa minima fissa di € 3.000,00 (oltre IVA 22%) ovvero una spesa pari al 5% del maggiore importo recuperato dalla Società stessa rispetto all'importo proposto dalla Compagnia, per una spesa massima di € 12.093,83 (oltre IVA 22%);
- che pertanto, come si evince dalla citata comunicazione del 29/03/2018 del

broker Dott. Ernesto Di Noia della Società Marsh Spa, tale spesa prevista per il servizio peritale di cui trattasi risulta essere congrua per l'Amministrazione, in quanto sul mercato peritale e assicurativo - per attività analoga - viene richiesta una percentuale di "success fee" sull'indennizzo conseguito, variabile dal 5% al 10%, con l'applicazione di un minimo fisso indipendente dal risultato, solitamente pari a € 5.000,00;

Dato altresì atto:

- che, tutto quanto sopra considerato, si ritengono applicabili, per l'affidamento del servizio in questione, le disposizioni del combinato disposto di cui agli art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. "Contratto sotto soglia" e art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 del medesimo Decreto, ai sensi di quanto precisato dalla Società di brokeraggio dell'Ente, come richiamato in premessa;
- che pertanto si potrà procedere all'affidamento diretto del servizio stesso alla Società Marsh Risk Consulting Services Srl di Milano comportante un importo di spesa pari a € 3.000,00 oltre IVA 22%, e così per un importo complessivo di € 3.660,00, che trova copertura sul Bilancio 2018, Cap. 8905 del PEG;
- che, nel caso in cui l'importo del risarcimento recuperato dalla Società fosse maggiore rispetto a quanto proposto dalla Compagnia, il corrispettivo dovuto alla Società medesima comporterà una spesa pari al 5% di tale maggiore importo recuperato, per una spesa massima di € 12.093,83 oltre IVA 22%; la differenza rispetto all'importo impegnato di spesa minima di € 3.000,00 oltre IVA 22%, troverà copertura con le maggiori entrate derivanti dalla definizione del sinistro stesso;

Preso altresì atto che:

- non sono stati accertati rischi derivanti da interferenza, trattandosi di prestazioni di servizio di natura intellettuale e che pertanto non si rende necessario predisporre il relativo documento DUVRI e che non esistono oneri legati alla sicurezza;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento del servizio in argomento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara n. ZA923CD53D;
- in conformità all'art. 42, 1 comma, lett. c) del Regolamento comunale per la

disciplina dei contratti, il contratto verrà stipulato a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società Marsh Risk Consulting Services Srl il servizio peritale finalizzato all'analisi e alla definizione conclusiva del sinistro relativo al sisma del 29 maggio 2012;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.,

Visto:

- il T.U. Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. n. 107, 151 e 183;
- l'art. gli artt. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e il Dlgs 56/2017 "Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici";
- la Circolare del Segretario Generale PG n. 30472 del 30/03/2017 recante "Nuove indicazioni operative in materia di affidamento lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria";
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/02/2018;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e 63, comma 2, lett. B, punto 2 del medesimo Decreto, alla Società Marsh Risk Consulting Services Srl di Milano il servizio peritale finalizzato all'analisi e alla definizione conclusiva del sinistro relativo al sisma del 29 maggio 2012, comportante una spesa complessiva di € 3.660,00 (IVA 22% compresa);
- 2) di dare atto che la spesa derivante dall'affidamento del servizio di cui al precedente punto 1, ammontante a complessivi € 3.660,00 (IVA 22% compresa) è prevista sul Bilancio 2018 e precisamente alla Missione 01,

Programma 05, Titolo 1° Codice del Piano dei conti integrato 1.10.04.01.999 del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, al Cap. 8905 del PEG denominato "Assicurazione incendio e furto beni mobili e immobili del patrimonio comunale", codice prodotto progetto 2018_3402, centro di costo 0289;

- 3) di dare altresì atto che, nel caso in cui l'importo del risarcimento recuperato dalla Società di cui al precedente punto 1) fosse maggiore rispetto all'importo proposto dalla Compagnia, il corrispettivo dovuto alla Società stessa comporterà una spesa pari al 5% di tale maggiore importo recuperato, per una spesa massima di € 12.093,83 oltre IVA 22%; la differenza dell'entità del corrispettivo minimo impegnato come indicato al punto precedente sarà finanziata con le maggiori entrate derivanti dalla definizione del sinistro stesso;
- 4) di dare atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento del servizio in argomento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara n. ZA923CD53D;
- 5) di disporre l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, 7° comma del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Montagnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.